

Presentazione della modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) rispetto al diritto vigente
Disposizioni d'esecuzione della modifica dell'articolo 64a LAMal (esecuzione dell'obbligo di pagare i premi) e norme di delega al DFI (riduzioni massime)

Diritto vigente	Modifiche previste
<p data-bbox="163 363 595 395">Forme particolari d'assicurazione</p> <p data-bbox="163 400 376 432">Art. 95 c. Premi</p> <p data-bbox="163 469 1088 635">¹ I premi dell'assicurazione con franchigie opzionali devono fondarsi su quelli dell'assicurazione ordinaria. Gli assicuratori provvedono affinché gli assicurati di ambedue queste forme d'assicurazione contribuiscano alla costituzione delle riserve e alla compensazione dei rischi nella misura esatta secondo i principi attuariali d'assicurazione.</p> <p data-bbox="163 675 1088 775">^{1bis} Gli assicuratori stabiliscono l'ammontare della riduzione del premio in base alle esigenze attuariali. Si attengono alle riduzioni massime dei premi stabilite nel capoverso ^{2bis} e nell'articolo 90c.</p> <p data-bbox="163 815 327 847">² ...Abrogato</p> <p data-bbox="163 887 1088 987">^{2bis} La riduzione dei premi per anno civile non deve superare il 70 per cento del rischio di partecipare ai costi assunto dagli assicurati che hanno scelto una franchigia più elevata.</p> <p data-bbox="163 1027 327 1059">³ ...Abrogato</p>	<p data-bbox="1111 363 1547 395">Forme particolari d'assicurazione</p> <p data-bbox="1111 408 1290 440">Art. 95 cpv. 4</p> <p data-bbox="1111 453 2040 517">⁴ Il DFI stabilisce uniformemente le differenze di premio massime autorizzate sulla base dalle differenze di costi tra le regioni.</p>
<p data-bbox="163 1142 371 1174">Art. 98 c. Premi</p> <p data-bbox="163 1187 1088 1353">¹ Gli assicuratori devono stabilire i premi dell'assicurazione con bonus cosicché gli affiliati all'assicurazione ordinaria e all'assicurazione con bonus contribuiscano alla costituzione delle riserve e alla compensazione dei rischi nella misura esatta secondo i principi attuariali d'assicurazione.</p>	<p data-bbox="1111 1171 1290 1203">Art. 98 cpv. 6</p> <p data-bbox="1111 1216 2040 1279">⁶ Il DFI stabilisce uniformemente le differenze di premio massime autorizzate sulla base dalle differenze di costi tra le regioni.</p>

<p>² I premi iniziali dell'assicurazione con bonus devono superare del 10 per cento quelli dell'assicurazione ordinaria.</p> <p>³ Nell'assicurazione con bonus vanno applicati i gradi di premi seguenti:..</p> <p>⁴ Se durante l'anno civile l'assicurato non ottiene alcuna prestazione, nell'anno civile successivo gli è applicato il grado di premio immediatamente inferiore. Per la riduzione dei premi sono determinanti unicamente gli anni d'affiliazione all'assicurazione con bonus durante i quali l'assicurato non ha ottenuto alcuna prestazione.</p> <p>⁵ Se durante l'anno civile l'assicurato ottiene prestazioni, nell'anno civile successivo gli è applicato il grado di premio immediatamente superiore.</p>	
<p>Art. 101 c. Premi</p> <p>¹ Le assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni non costituiscono comunità di rischio particolari per uno stesso assicuratore. Per la determinazione dei premi, l'assicuratore deve tener conto dei costi amministrativi e degli eventuali premi di riassicurazione e provvedere affinché gli assicurati con scelta limitata dei fornitori di prestazioni contribuiscano alla costituzione delle riserve e alla compensazione dei rischi nella misura esatta secondo i principi attuariali d'assicurazione.</p> <p>² Riduzioni di premi sono solo ammesse per le differenze di costi risultanti dalla scelta limitata dei fornitori di prestazioni come pure dal modo e dall'entità della remunerazione dei fornitori di prestazioni. Differenze di costi dovute a strutture di rischio favore-voli non danno diritto a riduzione di premio. Le differenze di costi devono essere comprovate mediante cifre empiriche, stabilite durante almeno cinque esercizi contabili.</p> <p>³ Se non esistono ancora cifre empiriche stabilite durante almeno cinque esercizi contabili, i premi possono essere al massimo del 20 per cento</p>	<p>Art. 101 cpv. 5</p> <p>⁵ Il DFI stabilisce uniformemente le differenze di premio massime autorizzate sulla base delle differenze di costi tra le regioni.</p>

<p>inferiori a quelli dell'assicurazione ordinaria dell'assicuratore considerato.</p> <p>⁴ Se un'istituzione che serve all'esercizio di un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni fornisce le sue prestazioni ad assicurati presso più assicuratori, per gli assicurati può essere stabilito un premio uniforme.</p>	
<p>Capitolo 3a: Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi</p>	
<p>Art. 105b Procedura di diffida</p> <p>² Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.</p>	<p>Art. 105b cpv. 2</p> <p>² Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere spese amministrative, purché una misura siffatta sia prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Il DFI ne stabilisce l'importo.</p>

<p>Art. 105f Notifiche relative ai certificati di carenza di beni</p> <p>¹ L'assicuratore informa l'autorità cantonale competente, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, sull'evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall'inizio dell'anno.</p> <p>² L'assicuratore trasmette all'autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale dei certificati di carenza di beni rilasciati durante l'anno precedente, nonché il corrispondente rapporto di revisione. Il conteggio contiene una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 3 della legge e una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell'articolo 64a capoverso 5 della legge.</p>	<p>Art. 105f Notifica di certificati di carenza di beni e di altri crediti</p> <p>¹ L'assicuratore notifica il certificato di carenza di beni al Cantone nel quale il certificato è stato rilasciato.</p> <p>² Informa l'autorità cantonale competente, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, sull'evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall'inizio dell'anno.</p> <p>³ Notifica i crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 3^{bis} LAMal al Cantone in cui il figlio è domiciliato alla nascita dei suddetti crediti. Ne giustifica l'importo e indica la ragione per cui non ha potuto ottenere un certificato di carenza di beni o un titolo equivalente.</p> <p>Art. 105^{bis} Ulteriore assunzione dei crediti notificati e conteggio</p> <p>¹ Se l'autorità cantonale competente decide, conformemente all'articolo 64a capoverso 5 LAMal, di assumere un ulteriore 5 per cento della somma dei crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal, essa deve informarne gli assicuratori prima del 1° dicembre. La sua decisione vale per l'anno civile successivo.</p> <p>² Gli assicuratori cedono all'autorità cantonale, al più tardi al 31 marzo dell'anno civile successivo, i crediti da loro notificati ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal nel corso dell'anno di assunzione, purché riguardino premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d'esecuzione. Essi li sottopongono preventivamente alla verifica dell'organo di revisione designato dal Cantone.</p> <p>³ L'assicuratore trasmette all'autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale dei certificati di carenza di beni rilasciati durante l'anno precedente, nonché il corrispondente rapporto di</p>
---	--

	<p>revisione. Il conteggio contiene una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal e una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell'articolo 64a capoverso 4 LAMal.</p>
<p>Art. 105g Dati personali</p> <p>Al momento della comunicazione secondo l'articolo 64a capoverso 3 della legge l'assicuratore notifica i seguenti dati affinché assicurati e debitori possano essere identificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il cognome e il nome; b. il sesso; c. la data di nascita; d. il domicilio; e. il numero AVS. 	<p>Art. 105g, frase introduttiva e lett. d e f</p> <p>Al momento della comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal, l'assicuratore notifica i seguenti dati affinché assicurati e debitori possano essere identificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. l'indirizzo; f. la lingua di corrispondenza.
<p>Art. 105h Scambio di dati</p> <p>Il DFI stabilisce le modalità tecniche e organizzative per lo scambio di dati fra Cantoni e assicurati.</p>	<p>Art. 105h Scambio di dati</p> <p>Dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori, il DFI può stabilire prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio e il formato dei dati.</p>

<p>Art. 105j Organo di revisione</p> <p>¹ L'organo di revisione verifica l'esattezza delle informazioni fornite dagli assicuratori sui crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 3 della legge. Esso controlla se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette; b. la procedura di diffida secondo l'articolo 105b è stata rispettata; c. esiste un certificato di carenza di beni; d. la data di rilascio del certificato di carenza di beni risale all'anno precedente; e. l'importo complessivo dei crediti è esatto; f. il credito è stato notificato al Cantone nel quale è stato rilasciato il certificato di carenza di beni. <p>² Verifica l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il pagamento dei crediti in arretrato dopo il rilascio di un certificato di carenza di beni; b. le restituzioni al Cantone secondo l'articolo 64a capoverso 5 LAMal. <p>³ Il Cantone assume i costi dell'organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all'articolo 25 LVAMal.</p>	<p>Art. 105j Organo di revisione</p> <p>¹ L'organo di revisione verifica l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i crediti di cui all'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal; b. il pagamento dei crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal; c. le restituzioni al Cantone previste all'articolo 64a capoverso 4 LAMal. <p>² Per i crediti di cui all'articolo 64a capoverso 3 LAMal, controlla se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette; b. la procedura di diffida di cui all'articolo 105b è stata rispettata; c. esiste un certificato di carenza di beni; d. la data di rilascio del certificato di carenza di beni risale all'anno precedente; e. l'importo complessivo dei crediti è esatto; f. il credito è stato notificato al Cantone secondo l'articolo 105f capoverso 1. <p>³ Per i crediti di cui all'articolo 64a capoverso 3^{bis} LAMal, controlla se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette; b. la procedura di diffida di cui all'articolo 105b è stata rispettata; c. l'importo complessivo dei crediti è esatto; d. è indicata la ragione per cui l'assicuratore non ha potuto ottenere un certificato di carenza di beni o un titolo equivalente; e. il credito è stato notificato al Cantone secondo l'articolo 105f capoverso 1. <p>⁴ Il Cantone assume i costi dell'organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all'articolo 25 LVAMal.</p>
--	---

<p>Art. 105k Pagamenti dei Cantoni agli assicuratori</p> <p>¹ Al momento della ricezione dei dati personali e delle notifiche concernenti i certificati di carenza di beni, l'autorità cantonale competente può trasmettere all'assicuratore i dati personali di cui all'articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.</p> <p>² Il Cantone nel quale è stato rilasciato il certificato di carenza di beni versa entro il 30 giugno all'assicuratore i crediti di cui all'articolo 64a capoverso 4 della legge dopo deduzione delle restituzioni di cui all'articolo 64a capoverso 5 della legge. Se le restituzioni superano i crediti, l'assicuratore restituisce la differenza all'attuale Cantone di domicilio entro il 30 giugno.</p> <p>³ Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l'assicuratore gli ha già notificato nel suo conteggio finale un credito secondo l'articolo 64a capoverso 3 LAMal, l'assicuratore restituisce al Cantone l'85 per cento di tale riduzione del premio. Sul certificato di carenza di beni o sul titolo equivalente i crediti nei confronti della persona assicurata sono ridotti dell'ammontare dell'intera riduzione del premio.</p>	<p>Art. 105k Pagamento dei Cantoni agli assicuratori</p> <p>¹ Al momento della ricezione dei dati personali e delle comunicazioni di cui all'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal, l'autorità cantonale competente può trasmettere all'assicuratore i dati personali ai sensi dell'articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.</p> <p>² Il Cantone versa prima del 1° luglio all'assicuratore i crediti di cui all'articolo 64a capoverso 4 LAMal dopo deduzione delle restituzioni secondo l'articolo summenzionato. Se le restituzioni superano i crediti, l'assicuratore restituisce la differenza all'attuale Cantone di domicilio entro la medesima scadenza.</p> <p>³ Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l'assicuratore gli ha già comunicato nel suo conteggio finale un credito secondo l'articolo 64a capoverso 3 o 3^{bis} LAMal, l'assicuratore restituisce al Cantone l'85 per cento di tale riduzione del premio. Sul certificato di carenza di beni o sul titolo equivalente, i crediti nei confronti della persona assicurata sono ridotti dell'ammontare dell'intera riduzione del premio.</p> <p>⁴ Il Cantone non versa nulla all'assicuratore per i crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal se non si tratta esclusivamente di crediti secondo la LAMal.</p>
<p>Art. 105/ Cambiamento di assicuratore in caso di mora</p> <p>¹ L'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a capoverso 6 della legge a decorrere dal recapito della diffida di cui all'articolo 105b capoverso 1.</p> <p>² Se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della diffida o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento non sono</p>	<p>Art. 105/ cpv. 2^{bis} e 4</p> <p>^{2bis} L'assicuratore informa gli assicurati maggiori di 18 anni e in mora della possibilità di cambiare assicuratore alla fine dell'anno civile conformemente all'articolo 64a capoverso 7^{bis} LAMal.</p> <p>⁴ Gli assicurati per i quali il Cantone assume un ulteriore 5 per cento dei crediti notificati possono cambiare assicuratore nel corso dell'anno di assunzione, purché non risultino in mora per altri crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 6 LAMal.</p>

<p>integralmente pagate entro un mese dalla scadenza del termine di disdetta.</p> <p>³ Se gli importi in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenuti all'assicuratore tempestivamente, quest'ultimo deve informare l'interessato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto dall'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge. L'assicuratore informa il nuovo assicuratore entro 60 giorni che l'assicurato continua ad essere assicurato presso di lui.</p>	
<p>Art. 106c Compiti dell'assicuratore</p> <p>¹ L'assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato.</p> <p>² Notifica al Cantone importanti cambiamenti nei rapporti con l'assicurato. Il DFI può definire quali cambiamenti sono considerati importanti.</p> <p>³ L'assicuratore presenta al Cantone un conto annuale. Quest'ultimo comprende, per ogni avente diritto, i dati personali di cui all'articolo 105g, il periodo interessato, i premi mensili dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e gli importi versati.</p> <p>⁴ L'assicuratore indica la riduzione del premio per assicurato e per mese nel conteggio dei premi. Non può indicarla sul certificato di assicurazione.</p> <p>⁵ Versa all'assicurato la differenza entro 60 giorni, se i suoi crediti residui relativi ai premi per l'anno civile in corso e altri crediti scaduti relativi</p>	<p>Art. 106c cpv. 5 e 5^{bis}</p> <p>⁵ Può compensare i suoi crediti residui relativi ai premi per l'anno civile e altri crediti scaduti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, fatto salvo l'articolo 105k capoverso 3 attraverso:</p> <p>a. la riduzione dei premi accordata dal Cantone;</p> <p>b. il contributo forfettario accordato dal Cantone per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.</p> <p>^{5bis} Versa la riduzione dei premi all'assicurato entro 60 giorni dalla comunicazione di tale riduzione da parte del Cantone, purché non abbia compensato crediti relativi ai premi per tale assicurato. Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali secondo cui il premio può essere ridotto al massimo del suo stesso importo mentre i piccoli importi non sono versati.</p>

<p>all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per i quali non esiste un certificato di carenza di beni, sono inferiori:</p> <p>a. alla riduzione dei premi accordata dal Cantone; sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali secondo cui il premio può essere ridotto al massimo del suo stesso importo mentre i piccoli importi non sono versati;</p> <p>b. al contributo forfettario accordato dal Cantone per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.</p> <p>⁶ Il Cantone può prevedere che l'assicuratore gli comunichi i dati personali di cui all'articolo 105g e altri dati per i suoi assicurati nel Cantone interessato.</p>	
-	<i>Disposizioni transitorie della modifica del</i>
	<p>¹ Il Cantone informa l'assicuratore, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, dell'assunzione di un ulteriore 3 per cento di un credito di cui prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022 della LAMal aveva già assunto l'85 per cento. L'assicuratore gli cede questo credito entro i due mesi successivi, purché riguardi premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d'esecuzione.</p> <p>² L'assicurato per il quale il Cantone ha assunto un ulteriore 3 per cento di un credito notificato può cambiare assicuratore nel corso dell'anno di assunzione, purché non risulti in mora per altri crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 6 LAMal.</p>